



## *L' Ambasciatore d' Italia*

Prot.: 10945

Berna, 6 dicembre 2021

Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni ai membri eletti di tutti i sette Comites della Svizzera appena rinnovati, ma anche agli altri candidati che hanno animato questo importante esercizio di democrazia.

Ringrazio i seggi, i CEC e il personale diplomatico e consolare per il lavoro fatto.

Come noto, sarà ogni Comites ad eleggere in occasione della prima riunione il proprio presidente e a decidere sulle eventuali cause di ineleggibilità e incompatibilità. L'articolo 7 del DPR 395/2003, regolamento attuativo della legge 23 ottobre 2003, n. 286, stabilisce infatti che:

- 1. Il Comitato giudica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei propri membri.*
- 2. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste come causa di ineleggibilità, ovvero esista al momento della elezione, o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste, il Comitato la contesta al membro interessato.*
- 3. Il membro del Comitato ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.*
- 4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, il Comitato delibera definitivamente e, se ritiene sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare. Se il membro non vi provvede entro i successivi dieci giorni, il Comitato lo dichiara decaduto.*
- 5. Contro la deliberazione adottata e' ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale di Roma.*
- 6. Nel giorno successivo, la deliberazione è depositata nella segreteria del Comitato e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che e' stato dichiarato decaduto.*
- 7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.*

Le cause di ineleggibilità sono disciplinate dalla legge. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della Legge 286/2003 non sono infatti eleggibili i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a contratto, nonché coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati, a cui si aggiungono i corrispondenti consolari. Non sono altresì eleggibili gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato e gli amministratori e i legali rappresentanti di qualunque tipo di comitati per l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici. Inoltre, l'articolo 6 del DPR 395/2003 rinvia alle condizioni di ineleggibilità e incandidabilità previste dagli articoli 60 (Ineleggibilità) e 61 (Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia) del Decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche, nonché dagli articoli 10 (incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali) e 11 (sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità) del Decreto legislativo n. 235/2012.

Non sono infine eleggibili coloro che sono stati componenti di un Comitato per due mandati consecutivi (articolo 8 della legge).

Auspico tuttavia che ciascun neo-eletto provveda spontaneamente e in nome del senso delle istituzioni a rimuovere, se dovessero esservene, le situazioni di incompatibilità come delineate dalla legge e dal regolamento.



Silvio Mignano